

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

CAPO IV

Disposizioni procedurali

Art. 72

La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.

A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

(1)

All' erogazione dei contributi in favore degli Istituti Autonomi Case Popolari per le finalità di cui all' articolo 68 punto 3) si procede secondo quanto previsto dall' articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

All' erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68 punto 4) e 71, si procede:

- nella misura del 50% del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa;
- nella misura dell' ulteriore 40% dopo l'accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell'avvenuta esecuzione di almeno il 70 % dei lavori previsti in progetto;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del

collaudo regolarmente approvato.

(2)

Note:

1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988

2 Parole sostituite al quarto comma da art. 23, comma 1, L. R. 26/1988

Art. 73

Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all' Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate, avuto riguardo a quanto previsto dal presente Titolo IV, dalla Segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976 n. 53.

Art. 74

Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui al Titolo III e IV, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d' intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l' impiego di componenti industrializzati.

Per le stesse finalità, l' Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici.